



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

AOOCRT Protocollo n. 0010332/02-08-2024



LEX 11  
PDL 270

Firenze, 25 luglio 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge regionale**

*Disposizioni in materia di promozione della filiera produttiva locale connessa all'attività estrattiva.  
Modifiche alla l.r. 35/2015.*

D'iniziativa dei Consiglieri:

VINCENNO CECCARELLI

LUCIA DE ROBERTIS

GIANNI ANSELMI

MARCO MICOCCI

FAUSTO MERLOTTI


DOMATELLA SPADAT

ANNA PARIS

CRISTIANO BEMUCCI

*Lucia De Robertis*  
*Gianni Anselmi*  
*Mario Micocci*  
*Fausto Merlotti*  
*Domatella Spadat*  
*Anna Paris*  
*Cristiano Bemucci*

ANDREA VANNUCCI



## **Proposta di legge regionale**

**Disposizioni in materia di promozione della filiera produttiva locale connessa all'attività estrattiva. Modifiche alla l.r. 35/2015.**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015

Art. 2 – Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 35/2015

Art. 3 – Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Modifiche all'articolo 35 bis della l.r. 35/2015

Art. 4 – Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune. Inserimento dell'articolo 35 bis 1 nella l.r. 35/2015

Art. 5 – Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015

Art. 6 – Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche finanziate dal PNRR. Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 35/2015

Art. 7 – Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Attualmente la l.r. 35/2015 prevede disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale, con il conseguente incentivo a generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture, esclusivamente in riferimento all'attività estrattiva esercitata sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 38, commi 5 e 6 della medesima legge;
2. La stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attività estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i 25 anni dal 31 ottobre 2016, la *conditio sine qua non* per aumentare la durata del titolo abilitativo in essere o per ottenere il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata, comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016;
3. Anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con l'attuazione delle predette disposizioni, al fine di implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui territori di riferimento derivanti dall'attività estrattiva, è opportuno dettare norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto;
4. A tal fine, con il presente intervento normativo, si prevede pertanto che anche il rilascio delle nuove concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale;
5. inoltre, per le medesime finalità, anche con l'obiettivo di perseguire l'uniformità della disciplina in materia e stimolare ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attività estrattiva esercitata nelle "cave miste" – ovvero quelle che vedono la compresenza di agro marmifero e bene stimato – sia per quella esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune;
6. infine, sempre in relazione all'attività estrattiva concernente il distretto apuo-versiliese, si ritiene opportuno, al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), escludere dal computo delle quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113 della l.r. 65/2014 il materiale detritico utilizzato per tali interventi aventi natura pubblica;

Approva la presente legge

#### Art. 1

#### **Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015**

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) è inserita la seguente:

“g bis) per i siti estrattivi del distretto apuo-versiliense in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 35 bis 1, comma 2;”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 le parole: “f) e g)” sono sostituite dalle seguenti: “f), g) e g bis)”.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “comma 1, lettera g)” sono inserite le seguenti: “e g bis)”.

4. Al comma 2 bis dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “comma 1, lettera g)” sono inserite le seguenti: “e g bis)”.

## **Art. 2**

### **Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 35/2015**

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 35/2015 è abrogata.

2. Il comma 6 dell’articolo 35 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:

“6. Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5 e alla stipula di una convenzione che assicuri l’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che ne dia garanzia effettiva e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.”.

3. Al comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “venga approvato” sono inserite le seguenti: “o non si proceda con la stipula della convenzione”.

## **Art. 3**

### **Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Modifiche all’articolo 35 bis della l.r. 35/2015.**

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:

“2 bis. Ai siti estrattivi in cui l’estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione di cui all’articolo 35 bis 1. In tali casi la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario.”.

2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente periodo: “In tali casi l’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all’articolo 35, comma 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario.”.

#### **Art. 4**

**Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune. Inserimento dell'articolo 35 bis 1 nella l.r. 35/2015**

1. Dopo l'articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:

#### **“Art. 35 bis 1**

**Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune.**

1. Per i siti estrattivi in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, il progetto definitivo di cui all'articolo 17, comma 1 contiene, oltre ai contenuti previsti dal medesimo comma 1, un progetto di interesse generale per il territorio che assicuri la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che ne dia garanzia effettiva.

2. In tali casi l'autorizzazione contiene, oltre ai contenuti di cui all'articolo 18, comma 2, le prescrizioni per assicurare la lavorazione dei materiali sul territorio, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21.”.

#### **Art. 5**

**Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015**

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:

“6 ter. Nelle ipotesi di cui all'articolo 35 bis l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale previsto dai commi 5 e 6 è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.”.

#### **Art. 6**

**Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche finanziate dal PNRR. Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 35/2015**

1. Dopo l'articolo 41, nel Capo VI - Disposizioni relative al distretto apuo-versiliese, è inserito il seguente:

#### **“Art. 41 bis**

**Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche finanziate dal PNRR**

1. Al fine di favorire l'impiego del materiale detritico depositato all'interno dei siti estrattivi, le quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui

all'articolo 113 della l.r. 65/2014 sono computate, fino alla data del 31 dicembre 2026, non tenendo conto di tale materiale nei casi in cui esso sia utilizzato per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento, totale o parziale, da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

2. Ai fini di cui al comma 1 non è computato esclusivamente il materiale detritico:

a) già depositato all'interno dei siti estrattivi alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all'articolo 6 della l.r. 35/2015. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014);

b) la cui rimozione sia prevista dai progetti di coltivazione presentati successivamente all'approvazione del relativo piano attuativo da parte del Comune e non sia in contrasto con le pertinenti disposizioni previste nello stesso piano attuativo.

3. Il Comune individua le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la relativa documentazione che i titolari delle autorizzazioni all'escavazione sono tenuti a presentare al Comune medesimo.”.

## **Art. 7**

### **Clausola di neutralità finanziaria**

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## Relazione

Attualmente la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) prevede disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale, con il conseguente incentivo a generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture, esclusivamente in riferimento all'attività estrattiva esercitata sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 38, commi 5 e 6 della medesima legge.

La stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attività estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i 25 anni dal 31 ottobre 2016, la *conditio sine qua non* per aumentare la durata del titolo abilitativo in essere o per ottenere il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata, comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016.

Anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con l'attuazione delle predette disposizioni, al fine di implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui territori di riferimento derivanti dall'attività estrattiva, è opportuno dettare norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto.

A tal fine, con il presente intervento normativo, si prevede, pertanto, che anche il rilascio delle nuove concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale.

Inoltre, per le medesime finalità, anche con l'obiettivo di perseguire l'uniformità delle disposizioni in materia e stimolare ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attività estrattiva esercitata nelle "cave miste" – ovvero quelle che vedono la compresenza di agro marmifero e bene estimado – sia per quella esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune.

Infine, sempre in relazione all'attività estrattiva concernente il distretto apuo-versiliense, si ritiene opportuno, al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), escludere dal computo delle quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113 della l.r. 65/2014 il materiale detritico utilizzato per tali interventi aventi natura pubblica.

Nel dettaglio l'**articolato** prevede quanto segue.



L'**articolo 1**, modificando l'articolo 21 della l.r. 35/2015, introduce disposizioni di coordinamento in relazione a quanto disposto con l'articolo 4 della proposta di legge (a cui si rinvia per quanto concerne l'illustrazione dei contenuti).

L'**articolo 2** interviene invece sull'articolo 35 della l.r. 35/2015. Come specificato in precedenza, viene disposto che il rilascio della concessione da parte del comune, oltre ad essere subordinato all'approvazione del progetto definitivo previsto dal comma 5 del medesimo articolo 35, è subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che ne dia garanzia effettiva e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

La sottoscrizione della convenzione risulta essere vincolante ed a tal fine viene previsto che qualora non si proceda alla stipula della stessa il comune possa procedere allo scorrimento della graduatoria tra i successivi progetti risultati idonei.

L'**articolo 3** interviene sull'articolo 35 bis della l.r. 35/2015 che disciplina la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni (c.d. "cave miste").

Vengono previste disposizioni sia in riferimento ai siti estrattivi 1) in cui in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente sia in riferimento a quelli in cui 2) tale estensione è prevalente. Per quanto concerne i primi si prevede l'applicazione delle disposizioni dettate dal successivo articolo per le cave in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, mentre per quanto concerne i secondi, essendo applicabile la convenzione introdotta con l'articolo 2 della Pdl, si specifica soltanto che la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale debba essere calcolata sul sito estrattivo unitariamente inteso.

L'**articolo 4** introduce – mediante l'inserimento dell'articolo 35 bis 1 nella l.r. 35/2015 – una specifica disciplina tesa a favorire la filiera produttiva locale anche in riferimento ai siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune.

Per questi casi viene previsto che in sede di domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, attualmente disciplinata dall'articolo 17 della l.r. 35/2015, il richiedente debba presentare, nell'ambito del progetto definitivo, anche un progetto di interesse generale per il territorio che assicuri la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che ne dia garanzia effettiva.

L'autorizzazione dovrà quindi contenere le prescrizioni per assicurare la lavorazione dei materiali sul territorio, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa. Le disposizioni di coordinamento di tale disposizione, come specificato in precedenza, sono contenute nell'articolo 1 della Pdl, modificativo dell'articolo 21 della l.r. 35/2015.

Con l'**articolo 5** si introduce una specificazione tesa ad assicurare che nei casi di "cave miste", qualora si proceda alla stipula della convenzione correlata all'aumento della durata del titolo abilitativo in essere o all'ottenimento di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata di cui all'articolo 38, commi 5 e 6 della l.r. 35/2015, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale debba essere calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.

L'**articolo 6** introduce specifiche disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche finanziate dal PNRR.

Nel dettaglio viene previsto che al fine di favorire l'impiego del materiale detritico depositato all'interno dei siti estrattivi, le quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113 della l.r. 65/2014 sono computate, fino alla data del 31 dicembre 2026, non tenendo conto di tale materiale nei casi in cui esso sia utilizzato per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento, totale o parziale, da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

In particolare si specifica che non è computato esclusivamente il materiale detritico: 1) già depositato all'interno dei siti estrattivi alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all'articolo 6 della l.r. 35/2015. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014); 2) la cui rimozione sia prevista dai progetti di coltivazione presentati successivamente all'approvazione del relativo piano attuativo da parte del Comune e non sia in contrasto con le pertinenti disposizioni previste nello stesso piano attuativo.

Si dispone, inoltre, che sia il Comune ad individuare le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la relativa documentazione che i titolari delle autorizzazioni all'escavazione sono tenuti a presentare al Comune stesso.

L'**articolo 7** prevede, infine, la clausola di neutralità finanziaria con cui si attesta l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge d'iniziativa consiliare

**Oggetto:** Disposizioni in materia di promozione della filiera produttiva locale connessa all'attività estrattiva. Modifiche alla l.r. 35/2015.

**Soggetto proponente:** Primo firmatario: Vincenzo Ceccarelli - Gruppo consiliare Partito democratico.

**Copertura finanziaria:** Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Tipologia della proposta di legge:

Attualmente la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) prevede disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale, con il conseguente incentivo a generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture, esclusivamente in riferimento all'attività estrattiva esercitata sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 38, commi 5 e 6 della medesima legge.

La stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attività estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i 25 anni dal 31 ottobre 2016, la *conditio sine qua non* per aumentare la durata del titolo abilitativo in essere o per ottenere il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata, comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016.

Anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con l'attuazione delle predette disposizioni, al fine di implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui territori di riferimento derivanti dall'attività estrattiva, è opportuno dettare norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto.

Atal fine, con il presente intervento normativo, si prevede, pertanto, che anche il rilascio delle nuove concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale.

Inoltre, per le medesime finalità, anche con l'obiettivo di perseguire l'uniformità delle disposizioni in materia e stimolare ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attività estrattiva esercitata nelle "cave miste" –

ovvero quelle che vedono la compresenza di agro marmifero e bene stimato – sia per quella esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune. Infine, sempre in relazione all'attività estrattiva concernente il distretto apuo-versiliese, si ritiene opportuno, al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), escludere dal computo delle quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113 della l.r. 65/2014 il materiale detritico utilizzato per tali interventi aventi natura pubblica.

## **LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI**

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n. 8/2021).

Le misure previste dalla proposta di legge non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale 2024/2026.

Le misure infatti si caratterizzano per essere di natura strettamente ordinamentale e pertanto neutre sotto gli aspetti finanziari. Gli interventi proposti, inoltre, non necessitano di modificazioni organizzative strutturali e non comportano pertanto aggravî neanche in termini di personale.

## **I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA**

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è dotata di apposita clausola di neutralità finanziaria. Non risultano previsti oneri organizzativi.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA**

SI  (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA**

TESTO EMENDAMENTO:

**ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO**

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

--	--	--	--	--

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI EMENDAMENTI**

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
<b>Missione</b>				
<b>Programma</b>				
<b>Titolo</b>				
<b>Totale</b>				

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

### Descrizione dell'intervento:

Attualmente la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) prevede disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale, con il conseguente incentivo a generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture, esclusivamente in riferimento all'attività estrattiva esercitata sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 38, commi 5 e 6 della medesima legge.

La stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attività estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i 25 anni dal 31 ottobre 2016, la *conditio sine qua non* per aumentare la durata del titolo abilitativo in essere o per ottenere il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata, comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016.

Anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con l'attuazione delle predette disposizioni, al fine di implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui territori di riferimento derivanti dall'attività estrattiva, è opportuno dettare norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto.

Atal fine, con il presente intervento normativo, si prevede, pertanto, che anche il rilascio delle nuove concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale.

Inoltre, per le medesime finalità, anche con l'obiettivo di perseguire l'uniformità delle disposizioni in materia e stimolare ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attività estrattiva esercitata nelle "cave miste" – ovvero quelle che vedono la compresenza di agro marmifero e bene estimado – sia per quella esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune.

Infine, sempre in relazione all'attività estrattiva concernente il distretto apuo-versiliese, si ritiene opportuno, al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), escludere dal computo delle quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113 della l.r. 65/2014 il materiale detritico utilizzato per tali interventi aventi natura pubblica.

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.



- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

 SI NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.**

**Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

SI

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);

- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.
---

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- 
- notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:
    - indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_
- 

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)*
  - articolo 93
  - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_
  - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):*
  - Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ *Casi di pre notifica*

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.